

Comune di Sant'Agata li Battiati

Città Metropolitana di Catania



Settore 1° - Affari Generali

Delib. C.C. n. 72 del 18/12/2017

La Delib. C.C. n. 72/2017 avente ad oggetto "Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 D.Lgs 19 Agosto 2016, n. 175 come modificato dal D.Lgs 16 Giugno 2017, n. 100. Ricognizione delle partecipate possedute dal Comune di Sant'Agata li Battiati e piano di razionalizzazione" è stata approvata e dichiarata immediatamente esecutiva dal Consiglio Comunale nella seduta del 18/12/2017 ad unanimità di voti espressi per alzata di mano da n. 7 Consiglieri presenti.



Comune di Sant'Agata Li Battiati
Città Metropolitana di Catania

Proposta di deliberazione per il C.C n.04 del 26/09/2017

**OGGETTO:REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24 D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175
COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017, N. 100 – RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPATE POSSEDUTE
DAL COMUNE DI SANT'AGATA LI BATTIATI E PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE**

Il Capo Settore Finanze

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica T.U.S.P., come integrato e modificato dal D. Lgs. 16/06/2017 n. 100 (Decreto correttivo);

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";

- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate ad oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione - le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, comma 1. T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta ed esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, comma 2, del Testo unico;

2) che non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;

3) previste all'art. 20, comma 2 del T.U.S.P.:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, T.U.;

b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

La ricognizione è un atto obbligatorio e deve essere successivamente "comunicato con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 "cioè al competente Ministero. Inoltre, devono essere rese informazioni "alla sezione della Corte dei Conti competente ai sensi dell'art. 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15".

La mancata adozione dell'atto ricognitivo comporta l'impossibilità per il socio di esercitare i diritti sociali nei confronti della società e – fatti salvo il potere di alienare la partecipazione, nonché gli atti di esercizio dei diritti sociali già compiuti – la liquidazione della società medesima secondo la procedura prevista dall'art. 2437-quater del Codice Civile;

CONSIDERATO che:

- con la deliberazione Sezione Autonomie della Corte dei Conti n. 19/SEZAUT/2017/INPR resa nell'adunanza del 19 luglio 2017, sono state dettate le linee guida per la revisione straordinaria delle partecipate ex art. 24 del D. Lgs. 175/2016;
- il D.Lgs. 175/2016 riguarda esclusivamente le partecipazioni societarie, ovvero, più precisamente, degli "organismi di cui ai titoli V e VI, capo I, del libro V del codice civile, anche aventi come oggetto sociale lo svolgimento di attività consortili" (art. 2, comma 2, lett.i). Non rientrano, invece, gli altri organismi partecipati aventi forma non societaria;
- devono essere considerate tutte le partecipazioni, sia dirette che indirette, anche di modesta entità;
- il Comune di Sant'Agata Li Battiati, detiene partecipazioni dirette nelle seguenti società:
 1. Servizi Idrici Etnei S.p.A. con una quota dello 0,821%;
 2. Simeto Ambiente S.p.A. in liquidazione con una quota del 2,75% ;
 3. Società Acoset S.p.A. con una quota del 2,00%;
 4. Società ATO 2 Catania Acque in liquidazione, con una quota del 2,59%;
 5. Società per la Regolamentazione dei Servizi di Gestione rifiuti s.r.r. CT Area Metropolitana Società Consortile per azioni, con una quota del 2,919%;
 6. UniCredit S.p.A. Sede Sociale l'ente è in possesso di una sola azione

Il Comune non detiene, altresì, partecipazioni indirette con nessuna società.

Tali società rispettano i requisiti previsti agli artt. 4 e 20 del D.Lgs. 175/2016, per cui si ritiene di doverle mantenere senza operare interventi di razionalizzazione.

DATO ATTO che il piano in oggetto costituisce aggiornamento della Determina sindacale n.16 DEL 14/03/2016 in base all'art. 1, comma 612 della Legge 190/2014.

Tutto ciò premesso e considerato;
Ritenuta la propria competenza;
Acquisiti i pareri di legge;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

- **di approvare** la ricognizione di tutte le partecipazioni dirette possedute dal Comune di Sant'Agata Li Battiati alla data del 25 settembre 2016 nelle seguenti società come segue:

1. Servizi Idrici Etnei S.p.A. con una quota dello 0,821%;
2. Simeto Ambiente S.p.A. in liquidazione con una quota del 2,75% ;
3. Società Acoset S.p.A. con una quota del 2,00%;
4. Società ATO 2 Catania Acque in liquidazione, con una quota del 2,59%;
5. Società per la Regolamentazione dei Servizi di Gestione rifiuti s.r.l. CT Area Metropolitana Società Consortile per azioni, con una quota del 2,919%;
6. UniCredit S.p.A. Sede Sociale l'ente è in possesso di una sola azione

Dare atto che le sopra indicate partecipazioni societarie rispettano i requisiti previsti agli artt. 4 e 20 del D.Lgs. 175/2016, e si ritiene di doverle necessariamente mantenere senza alcuna possibilità di operare interventi di razionalizzazione previste dalla legge.

- **di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 13, comma 4, D.Lgs. 267/2000.

Il Responsabile Servizi Finanziari


Dott. Salvatore Sarpi

Proposta di delib. C.C. n. 04 del 26.09.2017

Ai sensi dell'art. 53 della L. 8.6.90, n. 142 recepito dalla L.R. 11.12.1991, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della deliberazione proposta.

Addi, 26.09.2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ai sensi dell'art. 53 della L. 8.6.90, n. 142 recepito dalla L.R. 11 dicembre 1991, n. 48 e successive modificazioni ed integrazioni si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della deliberazione proposta.

Addi, 26.09.2017

IL RAGIONIERE CAPO

Rep. n. 40 / 2017

La presente proposta di deliberazione è stata approvata dal Consiglio Comunale nella seduta del _____ e viene allegata alla deliberazione n. _____

IL SEGRETARIO GENERALE